



Oggetto: FAQ Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS

1. *Con riferimento ai soggetti che svolgono particolari funzioni a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08, vorrei avere delucidazioni in merito a quali di essi vadano indicati nel "Modulo di iscrizione all'Albo Fornitori" (AF02) e nella "Dichiarazione sostitutiva e di impegno" (AF06).*

Si precisa sul punto che:

a) pag. 2 del "Modulo di iscrizione all'Albo Fornitori" (mod. AF02), alla voce "Rappresentante Sicurezza", viene richiesta l'indicazione del nominativo del "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione", di cui all'art. 2, comma 1°, lett. f) del D.Lgs. 81/08;

b) pag. 2 della "Domanda di ammissione all'albo con dichiarazioni sostitutive e di impegno" (mod. AF06) viene richiesta l'indicazione del nominativo del "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" di cui all'art. 2, comma 1°, lett. i) del D.Lgs. 81/08.

Le qualifiche di cui alle lettere a) e b), peraltro, non possono essere cumulate in capo ad un unico soggetto, essendo tra loro incompatibili.

2. *Ai fini della compilazione della "Dichiarazione sostitutiva e di impegno" (AF06), vorrei avere delucidazioni in merito alla possibilità o meno di indicare quale "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" (a pag. 2), il rappresentante legale della società.*

Il rappresentante legale della società – che ricopre la funzione di "datore di lavoro", ex art. 2, comma 1°, lett. b), D.Lgs. 81/08 – non può assumere al contempo la qualifica di "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" di cui all'art. 2, comma 1°, lett. i) del D.Lgs. 81/08, trattandosi di posizioni tra loro incompatibili.

3. *Nell'ambito delle società di cui sono titolare, tutte di limitate dimensioni (fino a 15 lavoratori), non si è proceduto ad eleggere il "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza". Vorrei avere dunque chiarimenti ai fini delle modalità di compilazione della "Dichiarazione sostitutiva e di impegno" (AF06), con riferimento alla parte in cui viene*

richiesta l'indicazione del nominativo del "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" (pag. 2).

L'art. 47, comma 3°, del D.Lgs. 81/08 prevede che, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a quindici lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quando non sia stato eletto direttamente dai lavoratori, possa essere individuato nell'ambito territoriale o del comparto produttivo, secondo quanto previsto all'art. 48 del D.Lgs. 81/08.

4. *Ai fini della compilazione del "Modulo di iscrizione all'Albo Fornitori" (AF02), vorrei avere delucidazione in merito alla possibilità o meno di indicare quale "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" (a pag. 2), il rappresentante legale della società.*

Il rappresentante legale della società – che ricopre la funzione di "datore di lavoro", ex art. 2, comma 1°, lett. b), D.Lgs. 81/08 – può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nei limiti e alle condizioni previste all'art. 34 del D.Lgs. 81/08.

5. *Ho dei dubbi per quanto riguarda la procedura di iscrizione all'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS: a chi posso rivolgermi?*

L'INPS ha messo a disposizione degli Operatori una casella di posta a cui inviare le richieste di chiarimento: centraleacquisti@inps.it

Tutte le domande verranno prese in esame e, qualora non si tratti questioni già trattate nella documentazione messa a disposizione sul sito internet dell'INPS, verrà inviata una risposta agli Operatori.

Tutte le richieste di chiarimento pervenute all'indirizzo di posta albofornitori@postacert.inps.gov.it (dedicato unicamente alla ricezione dei moduli di iscrizione) non verranno prese in considerazione.

6. *Voglio allegare dei file all'interno del modulo (scansioni documento, certificazioni, etc): devo firmare digitalmente anche questi file?*

Tutti i file che vengono allegati all'interno del modulo di iscrizione non devono essere firmati; la validità della firma applicata al modulo si estende anche ai file caricati al suo interno.

7. *Sono in possesso di più di una certificazione per ogni tipologia e desidero allegare la scansione di tutte quante all'interno del modulo, questo però mi permette di allegare un solo file per ogni tipologia: come posso fare?*

Qualora si fosse in possesso di più di una certificazione per ogni tipologia, oltre a compilare gli appositi moduli per l'elencazione delle stesse, si potrà creare un archivio (.zip o .rar) all'interno del quale inserire tutti i file delle scansioni dei certificati oltre all'elenco stesso.

8. *Nella mail di richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS voglio allegare altri documenti oltre al modulo di iscrizione: posso farlo?*

Alla mail dovrà essere allegato unicamente il modulo di iscrizione correttamente compilato e firmato digitalmente; tutti gli altri file dovranno essere caricati all'interno del modello "AF02 Modulo di iscrizione all'Albo Fornitori" e, qualora inviati nella mail ma al di fuori del pdf, non verranno presi in considerazione.

Nella valutazione della domanda di iscrizione dell'Operatore verranno considerati i soli file contenuti all'interno del modulo.

9. *Utilizzo una PEC messa a disposizione dal Governo Italiano ma, quando inserisco l'indirizzo albofornitori@postacert a cui inviare il modulo, ricevo un messaggio di errore che mi dice che l'indirizzo di posta non è verificato: cosa posso fare?*

Le caselle di posta elettronica certificata fornite dal Governo Italiano sono unicamente finalizzate alle comunicazioni tra privati cittadini e la Pubblica Amministrazione.

L'Azienda, o libero professionista, che intendono inoltrare la loro domanda di iscrizione all'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS dovranno prima dotarsi un indirizzo di posta elettronica certificata per uso commerciale (acquistabile presso tutti i maggiori provider di servizi digitali).

10. *Continuo a ricevere una mail di errore che mi comunica l'erroneità dei codici delle categorie merceologiche pur avendo riempito l'apposito campo: come posso correggere il modulo?*

All'interno del campo "Categorie Merceologiche" deve essere inserito unicamente il codice numerico della categoria merceologica individuata all'interno del relativo allegato.

Qualsiasi carattere aggiuntivo (così come la descrizione della corrispondente categoria, anche se corretta) rispetto al solo codice verrà riconosciuto come un errore e renderà impossibile la registrazione della domanda di iscrizione.

Prima di re-inviare il modulo sincerarsi che all'interno del campo "Categorie Merceologiche" sia presente solo il codice numerico della stessa.

11. *Ho inviato un modulo con dei dati errati all'interno: come posso correggerli?*

Per apportare delle modifiche ai dati inviati in precedenza bisognerà ripetere da capo la procedura di iscrizione attraverso la compilazione ex novo del modulo e reinviandolo nuovamente alla casella PEC INPS.

12. *Per sbaglio ho inviato due versioni diverse del modulo di iscrizione: quale delle due è valida?*

L'INPS considera valida, per lo stesso Operatore, la versione più recente dei moduli pervenuti alla casella di posta certificata: l'ultima copia inviata è quella presa in esame ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS.

13. *Ho problemi con la firma digitale perché non riesco ad applicarla all'interno del modulo in quanto il software Adobe non riconosce il mio dispositivo di firma.*

Nel caso in cui si presentassero problemi con la firma digitale verificare che il proprio dispositivo di firma digitale sia correttamente installato, facendo riferimento alla documentazione fornita sul "Manuale di compilazione del modulo di registrazione" presente sul sito INPS oppure a quella fornita dal proprio provider di firma digitale.

Qualora i problemi persistessero contattare quest'ultimo.

14. *A seguito dell'invio ho ricevuto una mail di conferma della ricezione: significa che sono già registrato all'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS?*

La mail di successo indica solo l'avvenuta ricezione del modulo e che quest'ultimo è corretto sotto il punto di vista "formale" (tipo di file, contenuti, ecc.).

Nei successivi 30 giorni l'INPS si impegna ad effettuare un'analisi approfondita delle informazioni inserite dall'Operatore e, solo a seguito di questa, pronunciarsi in merito all'accettazione o al rifiuto della candidatura.

Se entro 30 giorni dalla data di invio, l'Operatore non riceverà alcuna comunicazione, quest'ultimo si intenderà iscritto all'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS.

15. *Nel Regolamento di Funzionamento dell'Albo Fornitori, art. 2 "Ambito applicativo e soggetti ammessi", comma 2°, sono declinate le tipologie di acquisizione e relativi importi entro cui la Stazione Appaltante potrà utilizzare l'Albo Fornitori per gli affidamenti, che non sono allineati alle modifiche intervenute nella normativa vigente.*

Nel Regolamento di Funzionamento dell'Albo Fornitori, art. 2 "Ambito applicativo e soggetti ammessi", comma 3°, è specificato che gli "importi di cui sopra saranno oggetto di integrazione automatica in caso di variazione delle soglie previste dal Codice, per effetto di modifiche legislative interne o comunitarie".